



CODICE DISCIPLINARE

Premesse

Il presente Codice di procedura disciplinare è volto a garantire l'applicazione di quanto previsto dal Regolamento disciplinare del CONOE, nonché ad assicurare la tutela degli interessi dell'ambiente, del consorzio CONOE, dei propri consorziati, nel rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e replica, e della trasparenza.

Definizioni

CONOE: Consorzio istituito dall'art. 47 D.lgs. 22/97, ora disciplinato dall'art. 233 D.lgs. 152/2006.

Statuto: Statuto del Consorzio approvato con DM 21 gennaio 2022.

Regolamento: Regolamento disciplinare del CONOE adottato ai sensi degli artt. 8, 9 e 26 dello Statuto del Consorzio, ed approvato con delibera dell'Assemblea del 6 aprile 2022.

Esponente: persona giuridica che avanza una segnalazione nei confronti di altra persona giuridica ritenendo che quest'ultima abbia posto in essere una condotta in violazione degli obblighi consortili.

Segnalato: soggetto la cui condotta l'esponente presume sia posta in essere in violazione degli obblighi consortili.

Commissione: Commissione disciplinare il cui funzionamento è regolato dall'art. 7 del Regolamento.

Pec: indica l'indirizzo di posta elettronica certificata (estratti dall'indice nazionale degli elenchi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti consultabile in www.inipecc.gov.it) o la modalità di trasmissione per posta elettronica certificata.

Parti interessate: tutte le parti congiuntamente considerate interessate dal procedimento instauratosi a seguito della segnalazione al CONOE.

Art. 1 Segnalazione

- 1.1 Chiunque abbia interesse a segnalare al CONOE una condotta illecita da parte di un consorziato che si ritenga abbia violato gli obblighi derivanti dalla partecipazione al CONOE è tenuto a trasmettere all'indirizzo pec conoe@lamiappec.it o attraverso lo "Sportello per la legalità" raggiungibile attraverso il sito internet www.conoe.it, una comunicazione dalla quale desumere con certezza, pena l'immediata archiviazione della pratica, l'identità dell'esponente e del soggetto segnalato (presunto autore della condotta), nonché la sommaria esposizione dei fatti; alla segnalazione l'esponente dovrà allegare eventuali documenti a supporto della medesima.
- 1.2 Una volta ricevuta la segnalazione, il CONOE, entro e non oltre quindici giorni, ne darà comunicazione, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec conoe@lamiappec.it, alla Commissione.
- 1.3 Nell'ipotesi in cui la Commissione dovesse ritenere, a maggioranza assoluta, irrilevante la segnalazione avanzata ne darà notizia all'esponente, motivando opportunamente, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione.
- 1.4 Nell'ipotesi in cui la Commissione dovesse ritenere, a maggioranza assoluta, rilevante la condotta e, contestualmente, ravvisare la presenza di un conflitto di interesse riguardante un membro della Commissione stessa con l'esponente e/o con il segnalato, ne darà notizia all'esponente e al segnalato, entro e non oltre trenta giorni



dalla ricezione della segnalazione, con indicazione del termine entro il quale la Commissione sarà ricostituita limitatamente ai membri della stessa in conflitto.

1.5 La Commissione trasmetterà tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4 agli indirizzi pec delle Parti interessate.

Art. 2 Avvio del procedimento

2.1 Nell'ipotesi in cui non si dovesse procedere nel senso indicato al precedente art. 1.3, la Commissione provvede, in ogni caso, a dare notizia della segnalazione ricevuta, al segnalato, con le modalità di cui al precedente art. 1.5 o, solo nell'ipotesi in cui non si possa procedere in tale senso, mediante raccomandata AR.

Art. 3 Instaurazione del contraddittorio e udienza

3.1 Il segnalato potrà trasmettere, con trasmissione via pec all'indirizzo indicato al precedente art. 1.2, eventuali controdeduzioni o documenti a propria difesa, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 2.1, e contestualmente, chiedere di essere ascoltato entro un termine non inferiore a trenta giorni; il segnalato avrà la facoltà di indicare consulenti di fiducia che intende far partecipare.

3.2 La Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 3.1 comunicherà alle Parti interessate, sempre via pec, data, ora dell'udienza (da tenersi in videoconferenza) e tutti gli aspetti relativi alla modalità della stessa, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari e connessi allo svolgimento dell'udienza.

3.3 L'udienza di discussione di cui al precedente art. 3.2 potrà svolgersi solo se presenti e/o collegati almeno i due terzi dei componenti e non potrà avere durata superiore a 1 ora; le parti interessate potranno depositare, in occasione della suddetta udienza, tramite trasmissione via pec, eventuali documenti sopravvenuti ritenuti rilevanti per le stesse parti.

Art. 4 Decisione

4.1 Entro e non oltre quindici giorni dalla data all'udienza di discussione o (nell'ipotesi in cui la stessa udienza non dovesse svolgersi per mancanza di richiesta in tale senso ai sensi dell'art. 3.1 o per la mancata comparizione del segnalato), entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all'art. 1.2, la Commissione emetterà una pronuncia di:

- 1) non luogo a procedere per motivi procedurali;
- 2) archiviazione del fatto perché si ritiene che il segnalato non abbia posto in essere alcuna condotta sanzionabile dal CONOE;
- 3) condanna del segnalato, per aver violato gli obblighi consortili, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.

4.2 La pronuncia di cui ai precedenti numeri 1) 2) e 3) dovrà essere trasmessa a tutte le Parti interessate tramite pec.

Sede legale: Via Cola di Rienzo, 180 - 00192 Roma

Tel: + 39 06 -87.65.44.15 - Fax: +39 06 -87.65.40.96- sederoma@conoe.it

conoe@lamiapec.it - www.conoe.it - P.I. e C.F. 05602831009